

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che gli ultimi provvedimenti legislativi in materia di gestione del servizio idrico segnano una decisa affermazione della concezione liberista e privatistica che considera:

- l'acqua non più un bene comune privo di rilevanza economica;
- quello dell'acqua non più un diritto di tutti gli esseri umani, ma un bisogno;
- il soddisfacimento di tale bisogno da affidare alle regole del mercato.

Infatti:

- il D.L. n. 133/2009 afferma il principio che la gestione del servizio idrico debba essere assegnata mediante gara d'appalto;
- il D.L. n. 135/2009 prevede l'ingresso, con quote via via crescenti, dei privati nelle società di gestione del servizio idrico;

Ritenuto:

- che l'avvento di tale concezione liberista e privatistica, la sua traduzione legislativa, il quadro politico attuale e futuribile, il forte interesse delle grandi società per un business sicuro e senza rischi quale è il servizio idrico, portino inevitabilmente, prima o poi, Carniacque Società per Azioni e, quindi, anche i Comuni ad essa inerenti, nell'oceano aperto del mercato finendovi fagocitati, secondo la legge per cui il pesce più grosso divora quello più piccolo;
- che pertanto è opportuno che i Comuni montani, sottolineando i propri caratteri specifici e particolari di montanità ed avvalendosi degli stessi, evitino di finire in tale contesto di mercato a loro oggettivamente avverso e, restandone fuori, preservino la loro libertà ed autonomia;

Considerato che la vigente legislazione (art. 148, comma 5 del D.L. n. 152/2006 e sue modificazioni) riconosce la specificità dei Comuni montani per quanto attiene al servizio idrico ed attribuisce agli stessi, limitatamente ai Comuni sino a 1.000 abitanti, la facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico;

Sottolineato che proprio tali riconosciute specificità e facoltà permettono ai Comuni montani di evitare che il loro servizio idrico finisca sul mercato e in mani private, ma resti ben radicato alla comunità locale garantendo così la diretta partecipazione democratica dei cittadini;

Avuto presente che già la legge della Provincia di Bolzano del 18.06.2002 n. 8, attuativa della legge nazionale "Galli", può essere assunta a positivo esempio di tale radicamento. Infatti tale legge attribuisce ai Comuni tutti i compiti relativi all'approvvigionamento idrico, nonché tutti quelli riguardanti il servizio di fognatura interno ai centri abitati, lasciando alla gestione associata dei Comuni solo la realizzazione e la gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovra comunale;

Valutato che la gestione autonoma del servizio idrico da parte del nostro Comune sul modello di quella prevista dalla legge provinciale di Bolzano sia la più rispondente, sotto una molteplicità di aspetti quali la montanità, l'economia, la partecipazione, immediatezza degli interventi, il rapporto diretto degli utenti con il gestore - Comune, alle aspettative della nostra comunità ed all'opportunità di eliminare enti e strutture inutili;

Udita la relazione del Sindaco sulla presente proposta;

Con voti unanimi;

DICHIARA

l'acqua bene comune dell'umanità, privo di rilevanza economica, la cui proprietà e gestione devono rimanere in capo all'Ente pubblico;

FA VOTI

affinché la Regione, avvalendosi dello Statuto di Autonomia Speciale, modifichi la Legge Regionale 23 giugno 2005 n. 13 (Galli) attuativa di quella nazionale, attribuendo:

- ai Comuni montani, indipendentemente dal numero dei loro abitanti, e in subordine alle loro Associazioni, la gestione diretta ed autonoma del servizio di approvvigionamento idrico e del servizio di fognatura interno ai centri abitati;
- ai consorzi di Comuni, ovvero all'ente comprensoriale montano il servizio di fognatura esterno ai centri abitati e di depurazione, organizzato tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica del territorio e delle adeguate dimensioni gestionali;
- all'Assessore Regionale all'Ambiente e Lavori Pubblici ovvero, in subordine, alla Provincia o all'Ente Comprensoriale Montano le funzioni degli ATO.

Di inviare il presente odg:

Ai Comuni appartenenti all'Autorità D'Ambito Centrale Friuli.

Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore Regionale all'Ambiente

Ai Consiglieri Regionali della Montagna.